



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Ordinanza n° 79 del 28/04/2022

Settore: 8S - LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO NEL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ANNO 2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Sindaco rappresenta l'Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge 24/02/92 n. 225;
- si rende necessario attuare interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inerente l'anno 2022;
- numerosi focolai di incendio trovano origine dalla combustione dei materiali di risulta dell'agricoltura e dalla mancata pulizia delle aree dei fondi privati;
- l'ingente quantità di stoppie, erbacce e cespugli, esistenti su numerose proprietà private potrebbe rivelarsi pregiudizievole per pubblica e privata incolumità;
- ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo così fenomeni di autocombustione;

RICHIAMATA la normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;

VISTI gli articoli 423, 423 bis, 449,650 e 652 del Codice Penale;

VISTO il D.P.R.S. n. 297 del 04/06/2008;

ORDINA

in via contingibile ed urgente ai proprietari o aventi diritti reali la pulizia straordinaria dei fondi, a proprie cure e spese, mediante la pulizia delle stoppie, delle erbacce, dei cespugli e la rimozione dei materiali di risulta dell'agricoltura, al fine di garantire la sicurezza antincendio.

DISPONE CHE

- detta attività sia espletata dai proprietari dei fondi entro il giorno **1 giugno 2022**;
- nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco, adiacenti il confine con le proprietà limitrofe e con le strade, sia pubbliche che private. Tali viali parafuoco dovranno avere un'ampiezza di almeno mt. 6,00 (sei) estendibile a mt 10,00 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, fermo restando l'obbligo del proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi;
- durante il periodo dal **01/06/2022** al **15/09/2022** è fatto obbligo, ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, di mantenere i terreni in condizioni tali da impedire l'innesco di incendi;
- qualora l'organo di vigilanza accerti l'immediato pericolo di incendio, la pulizia sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale in danno, a cura del V Servizio, con addebito delle spese a carico della ditta proprietaria;
- ai proprietari dei terreni percorsi dal fuoco saranno applicate le sanzioni amministrative fissate dall'art. 10 legge 21/11/2000, n. 353 e dalla L.R. 6/04/1996 n. 16 come modificata con legge 10/01/2006 n. 14;
- gli inadempienti saranno altresì responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.

VIETA

- a) a chiunque, nel periodo dal **01/06/2022** al **15/09/2022**, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- b) a chiunque, nel periodo dal **01/06/2022** al **15/09/2022** e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
- c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- d) l'uso di fuochi d'artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle appositamente individuate in autorizzazione;
- e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, se non costituiscono reati più gravi, saranno punite come previsto dall'articolo art. 7 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2020, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n.3 del 2003 con le seguenti sanzioni amministrative:

- in caso di mancata pulizia del fondo, anche se trattasi di area non percorsa dal fuoco, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **€ 51,00** ad **€ 258,00**;
- in caso di mancato diserbo di aree incolte poste su fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **€ 173,00** ad **€ 694,00**, determinata ai sensi

dell'art. 29 del vigente Codice della Strada.

- in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, per le violazioni di cui ai punti a,b,c,d,e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 01 giugno – 15 settembre 2022, la sanzione amministrativa minima di € **1.032,00** e massima di € **10.329,00** in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n.353.

Al Corpo di Polizia Locale è demandato il controllo dell'osservanza della presente ordinanza per tutto il periodo di vigenza, ivi compresa l'attività di recupero delle sanzioni pecuniarie anche pregresse.

Trasmettere la presente:

- Alla Prefettura di Catania;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
- Al Responsabile del I Servizio;
- Al Responsabile del V Servizio;
- Al Responsabile del VI Servizio;
- Al Responsabile del VIII Servizio.

Gravina di Catania, 28/04/2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppe Strano

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing.Marco Scalirò

IL SINDACO
MASSIMILIANO GIAMMUSSO / ArubaPEC S.p.A.